



ORDINANZA DEL SINDACO

N. d'ordine
Generale
24 /06-11-2019

N. 24	OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA LINEA FERROVIARIA BATTIPAGLIA-POTENZA. APPLICAZIONE D.P.R. 753/1980.
Data 06-11-2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di novembre, nel proprio Ufficio.

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione - Unità Territoriale Sud Est di Napoli, prot. RFI-DPR-DTP_NA.USE\PECAP\2019\0001575 del 28/10/2019, assunta agli atti del Comune di Sicignano degli Alburni con Protocollo n. 0009220 del 28/10/2019, avente ad oggetto: **“Richiesta emissione ordinanza sindacale a salvaguardia della sede ferroviaria da caduta rami, alberi, provenienti da proprietà privata”**, con la quale si chiede, nel rispetto del D.P.R. 735/1980 ed, in particolare degli artt. 52 e 55, di emanare apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione a carico dei privati confinanti con la **linea ferroviaria Battipaglia - Potenza** al taglio di alberi di alto fusto che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando pericolo per la pubblica e privata incolumità e l'interruzione di pubblico servizio;

VISTO l'art. 52 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

VISTO l'art. 55 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, possono invadere la predetta linea ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria;
- possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe e/o confinanti alla sede ferroviaria in parola, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge n. 689/1981 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi e/o confinanti con la linea ferroviaria Battipaglia-Potenza, ricadente nel territorio del Comune di Sicignano degli Alburni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare, ad horas, gli eventuali fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dai soprarichiamati artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980, al fine di scongiurare possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché, per garantire la regolare circolazione dei treni sulla predetta linea.

Inoltre tutti i proprietari dei suddetti terreni dovranno scrupolosamente osservare le distanze di sicurezza previste dai citati artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria in parola.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio informatico on-line e sul sito web del Comune, nonché, divulgata mediante affissione nei luoghi e nei locali pubblici del Comune di Sicignano degli Alburni, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

Inoltrata a:

- RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Napoli – Ufficio Territoriale Sud Est: rfi-dpr-dtp.na.use@pec.rfi.it;
- Alla Prefettura – U.T.G. di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it;
- A Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Sicignano degli Alburni: fsa42895@pec.carabinieri.it;
- A Legione Carabinieri Campania – Stazione di Sicignano degli Alburni: tsa22644@pec.carabinieri.it;
- All'Ufficio di Polizia Locale – Sede: poliziamunicipale.sicignanodeglialburni@asmepec.it.

ed, infine, inviata ai Comuni vicini di: Petina, Postiglione, Palomonte, Contursi Terme e Buccino per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

RENDE NOTO

- che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 e 63 (e successive modifiche art 32 L. 689/81) e del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
- che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa della inottemperanza alla presente;
- che gli interessati dovranno mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/1980, dalla sede ferroviaria.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Salerno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR Campania – Sezione di Salerno, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco

F.to Dott. Ernesto MILLEROSA

N. 875 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO (*on-line*)

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicato all'albo pretorio informatico (*on-line*) sul sito web istituzionale di questo Comune, per giorni quindici consecutivi, dal 06-11-2019 e fino alla scadenza.

Sicignano degli Alburni li, 06-11-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to SAPORITO LUIGI

Copia conforme all'originale

Sicignano degli Alburni li, 06-11-2019



IL SINDACO
Dot. Ernesto MILLEROSA